

(N. 1289-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEGRONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1873)*

d'iniziativa dei Deputati PACATI, QUARELLO, BELOTTI e GUARIENTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1956

Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Le agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia previste dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 2 luglio 1949, n. 408, che scadevano al 31 dicembre 1953, furono prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, e quindi al 31 dicembre 1955 dalla legge 27 gennaio 1955, n. 22. Sono dunque scadute da circa due mesi.

Nell'approvare le dette proroghe, la nostra Commissione espresse il voto che il complesso problema delle agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia fosse avviato a soluzione in maniera organica e definitiva, senza dover ricorrere ad ulteriori proroghe, *in extremis*. Pertanto, venne presentato al Senato un disegno di legge organico, in data 12 dicembre 1955

(recante il n. 1278): ma, trovandoci alla vigilia delle vacanze natalizie, mancò il tempo per un approfondito e tempestivo esame. Alla ripresa dei lavori parlamentari, pervenne alla 5^a Commissione il parere della 7^a (Lavori pubblici), formulato nei seguenti termini:

« La Commissione lavori pubblici: a) conferma le precedenti deliberazioni circa l'opportunità di regolamentare la materia con un provvedimento organico, che, nel tempo riduca le agevolazioni in atto; b) ritiene che il provvedimento proposto richieda un approfondito studio e che nel frattempo sia opportuna una proroga del regime in vigore; c) esprime l'avviso che tale proroga diventi operante nel più breve tempo possibile e che pertanto sia opportuno che anche il Senato approvi le proposte Camangi (n. 1187) e Pacati (n. 1289), già approvate dalla Camera ».

Seguono alcuni importanti e sostanziali rilievi al disegno di legge in oggetto, per cui, fermo restando il criterio di ridurre gradualmente nel tempo le agevolazioni in atto, dovrebbero essere completamente riveduti i procedimenti tecnici indicati nel disegno di legge stesso. Viene infine fatta presente la opportunità « che le agevolazioni sino ad ora concesse in misura uniforme per tutte le costruzioni non di lusso, siano in futuro graduate secondo il tipo della costruzione, nei limiti del possibile ».

Questo particolare rilievo è stato oggetto di molti interventi in seno alla 5^a Commissione. La questione merita, a nostro parere, di essere esaminata con la più viva comprensione. Ma se è facile enunciare il principio — sul quale

riteniamo non possano esserci dissensi —, non altrettanto facile è la formulazione concreta, con norme precise e tali da evitare ogni eventuale abuso. La 5^a Commissione ha fatto inoltre rilevare i riflessi del disegno di legge sulla finanza degli Enti locali: anche questo aspetto del problema merita un attento e approfondito esame. Non va dimenticato, infine, che le agevolazioni tributarie costituiscono soltanto una parte delle provvidenze per l'incremento delle costruzioni edilizie, ed è quindi necessario anche un esame comparativo, nella visione integrale delle provvidenze stesse e delle loro conseguenze pratiche, in ordine a quella funzione di « volano » che il piano Vanoni assegna all'edilizia. Basta soltanto enunciare tali questioni, per rendersi conto della complessità del problema e per concludere che esso richiede un esame approfondito e, per quanto è possibile, completo. Si impone dunque, la necessità di una ulteriore proroga delle agevolazioni, con l'approvazione della proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera dei deputati.

Ciò non significa, sia ben chiaro, sospensione dell'esame del disegno di legge organico (numero 1278), illudendoci che basti approvarlo entro il 31 dicembre 1956. Dobbiamo invece riaffermare la necessità della più sollecita discussione ed approvazione, che consenta la formulazione tempestiva dei futuri « piani », finanziari e tecnici, in ordine all'incremento della edilizia: con quella « certezza del diritto » che è premessa indispensabile per un ordinato e tranquillo sviluppo dell'economia e delle possibilità di lavoro nel nostro Paese.

NEGRONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali e tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, già prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, e al 31 dicembre 1955 dalla legge 27 gennaio 1955, n. 22, sono ulteriormente prorogate dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956.